

N. R.G. 16093/2019



# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE II CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice Marco D'Orazi

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16093/2019 promossa da:

██████████ SPA (C.F. ██████████) con il patrocinio dell'avv. ██████████

██████████ elettivamente domiciliato in ██████████ 8 50122

FIRENZE presso il difensore avv. ██████████

ATTORE

contro

██████████, con il patrocinio dell'avv. ██████████

██████████ e dell'avv. ██████████ L.



██████████ 13 CATANIA; elettivamente domiciliato in VIA ██████████ ██████████  
BOLOGNA presso il difensore avv. ██████████ ██████████

CONVENUTO/I

### CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 13.01.2022. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel proprio atto di citazione ██████████ ██████████ SPA (in seguito anche solo ██████████) esponeva quanto segue:

1. La convenuta era accomandataria della (cessata) società ██████████ SAS, operante nel ramo assicurativo.
2. ██████████ SAS stipulava in data 27.11.2003 un contratto di agenzia con l'allora "██████████ ██████████". Tale contratto nominava ██████████ SAS quale agente a tempo indeterminato sul territorio di Arezzo. Era pattuito che il foro esclusivo per le controversie fosse quello in cui ha sede legale la compagnia proponente (art. 29).
3. ██████████ SAS recedeva dal contratto con effetto dal 28.02.2011, dando congruo preavviso.
4. ██████████ ██████████ riconosceva un'indennità di cessazione del contratto di agenzia pari a euro 103.625,83 lordi e 82.900,00 netti (allegato 7 fasc. attrice), cui veniva sottratto l'importo per ritenute d'acconto, debiti vari e un finanziamento. In sintesi, la compagnia versava il 70% della somma che si riteneva ammontasse al credito vantato da ██████████ SAS a titolo di indennità di risoluzione, ossia l'importo di 26.567,18 euro.



5. Dopo aver effettuato ulteriori approfondimenti e conteggi, [REDACTED] rivedeva i propri calcoli; ravvisava, per le ragioni di cui ai punti seguenti, un debito in capo a [REDACTED] SAS. Tale debito era calcolato in euro 66.085,30 (da compensarsi però, in parte, con il restante 30% di indennità da risoluzione che [REDACTED] non aveva ancora versato a favore di [REDACTED] SAS): ne risulta una pretesa creditoria, a vantaggio di [REDACTED] per 38.134,21 euro.

5.1. Tale pretesa creditoria, per cui è causa, trae origine da un diverso computo del cd.

“diritto di rivalsa” di cui all’art. 37 dell’Accordo Nazionale Agenti (ANA): ed infatti, quando [REDACTED] SAS stipulò il contratto di agenzia con [REDACTED] le parti convennero che [REDACTED] SAS versasse la propria “rivalsa” a [REDACTED] non nei tempi e con i modi di cui all’art. 37 ANA, bensì con scadenze più dilazionate (144 rate) e apparentemente più favorevoli a [REDACTED] SAS.

5.2. Tuttavia, in forza proprio del contratto stipulato fra le parti, la clausola di cui al punto 5.1 non opererebbe nel caso di specie, per le ragioni che verranno argomentate nella parte di motivazione della presente sentenza e, in tesi attorea, perché il contratto di agenzia è stato sciolto prima che la rivalsa venisse interamente corrisposta.

6. [REDACTED] in data 31.12.2013, incorporava [REDACTED] e con efficacia dal 06.01.2014 subentrava in ogni rapporto e diritto già facente capo all’incorporata.





7. Alla data del 10.05.2019 [REDACTED] riteneva di vantare un credito per euro 40.507,48 (comprensivo di interessi) e pertanto agiva giudizialmente nell'odierna causa.

Costituendosi in giudizio, la convenuta [REDACTED] [REDACTED] esponeva quanto segue, proponendo contestuale domanda riconvenzionale:

1. [REDACTED] non potrebbe azionare alcun diritto non avendo allegato né provato, nel proprio atto introduttivo, la fusione con [REDACTED] [REDACTED] (che quindi sarebbe l'unica controparte conosciuta a [REDACTED] [REDACTED])
2. [REDACTED] sas non avrebbe mai ricevuto né sottoscritto alcun piano di rivalsa alternativo rispetto a quello di cui all'art. 37 ANA.
3. Il credito vantato sarebbe prescritto, giacché la rivalsa è un debito da adempiersi periodicamente e come tale soggetto a prescrizione quinquennale: posto allora che il recesso dal contratto di agenzia divenne efficace a febbraio 2011, l'azione di [REDACTED] sarebbe ormai tardiva (atto di citazione notificato il 20.09.2019).
4. Nel merito, in ogni caso, la rivalsa non sarebbe dovuta, in quanto ai sensi dell'art. 37 c. 3 ANA, richiamato dal contratto stipulato fra le parti "*in caso di scioglimento del contratto di agenzia, l'agente e i suoi eredi sono esonerati dal pagamento delle rate di rivalsa non ancora scadute*".
5. A titolo di riconvenzionale, visto che [REDACTED] (oggi [REDACTED]) non ha mai saldato il restante 30% delle indennità di fine mandato, la convenuta domandava la condanna dell'attrice al pagamento del debito residuo pari a euro 21.087,74, maggiorato di un tasso di interessi pari al 3% annuo come previsto dagli accordi ANA.



Dopo alcuni rinvii dovuti all'emergenza pandemica, all'udienza del 11.06.2020 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e veniva nominato il consulente d'ufficio con il seguente quesito:

*"Ricostruisca il consulente i rapporti dare/avere fra le parti, secondo le relative domande. Il consulente, in relazione alle questioni giuridiche (es. prescrizione; altro) è autorizzato a ricostruire tale rapporto in modalità alternative (dunque, anche con più di un esito finale). Il consulente è autorizzato a svolgere ogni ulteriore utile considerazione".*

Nella propria memoria 183 n. 1 c.p.c. [REDACTED] precisando le proprie conclusioni e opponendosi alla domanda riconvenzionale della convenuta, esponeva che:

1. Il credito azionato non sarebbe prescritto in quanto il credito non sarebbe riferito al pagamento dei ratei di rivalsa, bensì all'applicazione di quella clausola contrattuale che prevedeva, in caso di recesso anticipato, che "la rivalsa dovrà essere da Voi corrisposta come da art. 37 c. 2 ANA" e non, quindi, secondo i migliori criteri di rateizzazione pattuiti individualmente. Il credito quindi sarebbe sorto solo al momento del recesso contrattuale e inoltre non sarebbe un credito da versarsi "periodicamente" ai sensi del 2948 c.c.
2. In ogni caso, sempre in tema di prescrizione, il credito non sarebbe prescritto per l'intervento di atti interruttivi (doc. 13 e 14) del 2012 e 2015.
3. Quanto alla domanda riconvenzionale, il credito sarebbe compensato con la maggior somma dovuta dalla convenuta a [REDACTED]. Del resto, il *petitum* attoreo nell'odierno giudizio fu ridotto proprio in ragione del riconoscimento di tale posta a debito.

Nelle proprie difese, per contro, la [REDACTED] insisteva sulle eccezioni di prescrizione, di difetto di legittimazione creditoria in capo a [REDACTED] e sulle altre già richiamate.





Infine, osservava come ex art. 37 ANA [REDACTED] avrebbe dovuto esercitare il restante diritto di rivalsa in capo al nuovo agente subentrato e non alla [REDACTED] (*se alla [REDACTED] si è accollata le rate di rivalsa degli agenti cessati (...) perché la stessa regola non vale a vantaggio dell'odierna deducente?*). Veniva altresì paventato il rischio una duplicazione di poste risarcitorie in caso di accoglimento della domanda, giacché la rivalsa già spetta a favore di [REDACTED] rispetto all'agente subentrato alla [REDACTED].

In data 20.12.2021 veniva depositata la consulente tecnica d'ufficio, che calcolava i rapporti dare/avere fra le parti sia per l'eventualità che l'eccezione di prescrizione fosse fondata, sia per l'eventualità che non lo fosse.

Con ordinanza del 24.11.2021 veniva liquidato a favore del CTU un compenso pari a euro 7.000,00 oltre cassa professionale e IVA, al loro di eventuali acconti già ricevuti dalle parti. Il debito era posto in capo a entrambe le parti, solidalmente fra loro.

All'udienza del 13.01.2022 la causa veniva trattenuta in decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

##### La legittimazione quale creditore di [REDACTED]

Questione prioritaria, vista l'eccezione della convenuta, è affrontare il tema della legittimazione di [REDACTED] ad agire per il credito eventualmente maturato da [REDACTED].

La convenuta ha infatti affermato che, non avendo l'attrice segnalato nel proprio atto di citazione l'esistenza di una fusione per incorporazione, ella non avrebbe né allegato né provato il titolo del proprio credito.

*L'eccezione è infondata.*

Ed infatti gli atti di fusione, in quanto atti di straordinaria amministrazione con effetti diretti sui rapporti contrattuali in essere anche verso terzi (2501 c.c. e segg.), sono



sottoposti dal codice ad un regime di pubblicità che impone l'adozione dell'atto pubblico (art. 2504 c.c.). Fra l'altro, secondo l'art. 2504 bis c.c., la fusione "ha effetto" (non: "ha effetto *rispetto ai terzi*") dal momento dell'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 c.c.

La fusione fra società, quindi, è rispetto ai terzi un fatto giuridico, non un semplice negozio, col risultato che non trovano applicazione, ad esempio, le norme in materia di cessione del contratto o del debito.

Si ricordi, infine, che la legittimazione ad agire è propria di tutte le persone giuridiche e che quindi non è mai ravvisabile un "difetto di legittimazione attiva" in capo a chi vanta un diritto patrimoniale che allega come "proprio". Semmai, il difetto di legittimazione sussiste laddove taluno invochi l'esercizio di pretese altrui (salvo i casi previsti dalla legge) col risultato che, al più, l'attore potrebbe risultare "soccumbente" ma non "privo di legittimazione" rispetto a un credito, anche quando tale credito, in ipotesi, fosse inesistente.

Dunque, non di legittimazione si tratta; quanto di contestazione *sulla titolarità del credito*.

La difesa è infondata, *per un duplice ordine di ragioni*.

*In primo luogo*, essa è generica.

Infatti, si è in presenza di atti che, a seguito delle note riforme di matrice europea (in particolare le prime due direttive), ricevono pubblicità nel registro imprese, accessibile da chiunque. La contestazione deve sempre essere specifica; regola già desumibile dal sistema ed oggi espressa dall'ultima parte del primo comma dell'articolo 115 c.p.c. Non è cioè coerente con un processo moderno - né con un processo *tout court* - limitarsi ad invocare l'onere della prova, in presenza di fatti che il soggetto è in grado di apprendere e conoscere. La difesa *nego quia nego* non è possibile. Nel caso di specie, la parte avrebbe potuto





verificare in registro imprese di questa vicenda; eventualmente anche per contestarla, secondo però i canoni di specificità, di cui all'articolo 115 c.p.c.

*In secondo luogo*, vi è prova sufficiente della fusione per incorporazione: giusto l'atto pubblico depositato quale doc. 22, vi è prova della fusione per incorporazione; dunque, le censure della convenuta in termini di legittimazione non colgono nel segno e devono quindi essere rigettate.

Del resto, la stessa proposizione di domanda riconvenzionale sottintende la consapevolezza dell'intervenuta fusione fra [REDACTED] e [REDACTED]

*La natura del contratto di agenzia, il valore degli accordi ANA:*

*la rivalsa ex art. 37 ANA*

In termini generali, giova qui una premessa sulla natura del contratto di agenzia e sul cd. diritto di rivalsa previsto dall'Accordo Nazionale degli Assicuratori.

Il contratto di agenzia è definito dall'art. 1742 c.c. come il contratto con cui *“una parte (agente) assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra (detta institore o anche, in modo tecnicamente impreciso, a volte mandante), verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata”*.

Per comprensibili esigenze di tutela dell'agente (imprenditore, sì, ma spesso di piccole dimensioni, come nel caso di specie) la legge detta un regime particolareggiato di regole (competenza territoriale, diritto di esclusiva, indennità di cessazione dell'incarico etc.) che spesso viene integrato, per volontà delle parti, dalle clausole contrattuali uniformi stipulate fra enti rappresentativi della categoria.

Giova anche precisare come, in forza dell'art. 1753 c.c., le disposizioni in materia di agenzia *“sono applicabili anche agli agenti di assicurazione, in quanto non siano derogate*





*dalle norme corporative o dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell'attività assicurativa".*

Esiste dunque un vero e proprio statuto dell'agente assicurativo, che in quanto tale è parzialmente trattato in maniera differenziata dal legislatore in forza dell'art. 1753 c.c. rispetto all'agente cd. "ordinario", ossia l'agente di commercio.

Secondo le parole della suprema Corte *"in base a quanto dispone l'art. 1753 c.c., la disciplina degli agenti di assicurazione è contenuta negli usi e negli accordi collettivi del settore e solo in mancanza di questi è consentito applicare in via analogica le norme del codice civile in materia di agenti di commercio"* (Cass. civ. n. 9386/2001).

In assenza di norme corporative, un rango quantomeno di "uso" può essere riconosciuto al cd. ANA (accordo nazionale agenti). Tale accordo, in qualche misura, mima i contenuti di un contratto collettivo: ed infatti, fermo che l'agente è per definizione un imprenditore e mai un dipendente (nel qual caso il *nomen iuris* "contratto di agenzia" sarebbe puramente atecnico e non impedirebbe l'applicazione delle norme sul lavoro subordinato), da più parti si è avvertita la necessità di tutelare la categoria con una normazione uniforme frutto di intese fra rappresentati di categoria, anziché fra singoli imprenditori. Ed infatti, pur rientrando la *subiecta materia* nell'alveo dei rapporti squisitamente privatisti e per così dire "orizzontali" (ossia in cui è assente il vincolo di subordinazione) gli accordi ANA sostanzialmente mimano il contenuto di contratti collettivi di comparto; nel senso che, ferma la non subordinazione, pongono comunque uno *standard* di riferimento cui possono rimandare i contratti individuali.

In almeno una occasione, inoltre, il legislatore recepì gli accordi ANA in una fonte positiva del diritto, ossia il D.P.R. 18 marzo 1961 n° 387 che recepisce (art. 1) l'ANA stipulato fra le parti sociali il 10 ottobre 1951: *"i rapporti costituiti per le attività per le quali sono stati*



*stipulati l'accordo nazionale 10 ottobre 1951 per agenti di assicurazione in gestione libera, e la convenzione nazionale 24 giugno 1953 per le casse di previdenza, agenti, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo della convenzione aziendali, annessi al presente decreto, nonché alle clausole, dai medesimi richiamate e agli stessi allegate, degli accordi indicati nel preambolo".*

La giurisprudenza, pertanto, è pacifica nel riconoscere all'accordo ANA del 1951 valore "erga omnes", con particolare riferimento al trattamento economico giuridico minimo inderogabile dalla contrattazione individuale.

L'accordo ANA del 1951, all'art. 38, detta la disciplina della cd. rivalsa, istituito analogo per contenuto e per denominazione a quello disciplinato dall'art. 37 degli accordi ANA del 1994 richiamati dal contratto di agenzia (art. 10), contratto sottoscritto fra le parti dell'odierna causa nel novembre 2003.

Sulla natura del diritto di rivalsa, appare condivisibile quanto affermato dalla Corte di Cassazione 1350/1979: *"l'accostamento del rapporto di agenzia a quello di lavoro subordinato per quanto riguarda l'analogia del trattamento di fine rapporto ed il comune inquadramento delle relative controversie tra quelle individuali del lavoro ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c. ne lascia ferme le differenze di oggetto, causa e struttura, giacché la stabilità e la continuità dell'operare dell'agente nei confronti del preponente non vale a trasformarlo in lavoratore subordinato, esercitando egli la sua attività in modo autonomo ed a suo rischio. È pertanto legittima la clausola di rivalsa prevista a favore del preponente dall'art. 38 dell'accordo nazionale agenti 10 ottobre 1951, reso efficace "erga omnes" con d.P.R. 18 marzo 1961 n. 387, come pattuizione tra privati imprenditori in posizione di parità, costituente libera espressione del principio di autonomia contrattuale nel regolamento dei reciproci interessi."* (Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 3).





E ancora, sempre sulla natura del diritto di rivalsa, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che: *“l’istituto contrattuale della rivalsa regola propriamente i rapporti tra agenti, anche se essi non danno luogo ad una vera e propria successione, ponendo al subentrante l’onere del rimborso a favore del preponente di quanto versato all’agente sostituito, nel presupposto che il primo tragga immediata utilità, attributiva di provvigioni, dal risultato dell’opera di quest’ultimo mediante il portafoglio, da costui formato con il procacciamento e la conservazione della clientela e con la conclusione dei contratti in corso di esecuzione. Né in tal modo gli agenti finanzierebbero il pagamento delle proprie indennità di fine rapporto, annullandosi con il rimborso a favore del preponente, quanto essi ricevono a quel titolo. Invero la Corte costituzionale ha ritenuto (sent. n. 75 del 1970) che l’indennità di scioglimento del contratto di agenzia non costituisce, come invece l’indennità di anzianità spettante al lavoratore subordinato, una retribuzione ritardata, ma piuttosto il corrispettivo, a fine rapporto, dell’utilità che l’agente ha apportato all’azienda del preponente e che non può essere compensata con provvigioni”* (Cass. Civ. 5468/1998).

In passato la stessa Corte di Cassazione (Cass., Sez. 2, 23/07/2007, n. 16193) ha chiarito che *«In tema di rapporto di agenzia, la rivalsa che, secondo l’art. 37 dell’Accordo nazionale agenti, il preponente ha diritto di esercitare nei confronti dell’agente subentrante, a titolo di rimborso dell’indennità versata all’agente cessato a compensazione del perduto avviamento, deve essere determinata avendo riguardo al parametro preponderante, seppur non esclusivo, del valore economico del portafoglio attribuito all’agente subentrante.»*. In altri termini, è stata riconosciuta (da Cass. n. 16193/2007, in motivazione) una stretta correlazione tra tale indennità e il valore economico del portafoglio attribuito all’agente subentrante. Ciò spiega perché il pagamento della rivalsa dell’indennità corrisposta dall’impresa preponente





all'agente cessato sia posto a carico dell'agente subentrante, che trae immediata utilità dall'avviamento (cioè dal "portafoglio clienti") del predecessore.

Salva allora la natura normativa dell'accordo ANA del 1951, e definito come sopra l'istituto della cd. "rivalsa", si può ora ricostruire il valore giuridico degli accordi ANA successivi a quello del 1951.

Stante il mancato recepimento dei medesimi in alcuna fonte positiva statale, gli accordi ANA possono essere considerati: a) o contratti normativi; b) o testi cui fare riferimento *per relationem* nei contratti individuali; c) ovvero quali usi contrattuali.

In ogni caso, tali regole collettive sono applicabili a questo contratto:

- a) Se contratti normativi, appunto perché come tali regolano il contratto con un vincolo non già *de contrahendo* ma *de modo contrahendi*.
- b) Se schema richiamabile dal contratto individuale, poiché in questo caso vi è un richiamo nel contratto individuale.
- c) Se usi contrattuali, perché appunto applicabili.

Resta solo da chiedersi, a questo punto, se le norme pattizie individuali possano o meno derogare a quanto contenuto negli accordi ANA, come del resto è avvenuto nel caso di specie.

La parte convenuta, nei propri atti, ha espressamente richiamato la natura "normativa" degli accordi ANA oggetto del presente giudizio. Seguendo tale ipotesi, se l'art. 38 ANA 1994 contenesse norme non dispositive (imperative), le contrarie pattuizioni individuali sarebbero oggetto di nullità virtuale, e dunque inefficaci. Così almeno sembra che in alcuni passi si sostenga ad opera della convenuta.

Tuttavia, per la ricostruzione dogmatica che si è sopra proposta e che deve essere accolta in questa sede, gli accordi ANA del 1994, non essendo stati recepiti dal legislatore in



alcuna fonte, non assurgono affatto al rango di norme, ma, si ribadisce, rilevano come testo richiamato per relazione, ovvero contratti normativi; cui le parti possono rimandare o derogare. L'unico limite di validità di tali deroghe, semmai, va cercato negli accordi ANA del 1951, recepiti dall'ordinamento quali fonti del diritto.

Occorre quindi chiedersi non già se la stipulazione fra le parti abbia derogato agli accordi ANA del 2003, giacché a tali accordi non può riconoscersi valore normativo, bensì se la stessa abbia invalidamente derogato al D.P.R. 18 marzo 1961 n° 387, che recepisce gli accordi ANA del 1951.

Fra le parti, stando ai documenti in atti, sono stati stipulati tre contratti (un contratto preliminare di agenzia del 27 ottobre 2003, un contratto di agenzia del 27 novembre 2003 e un ulteriore contratto di agenzia, sostitutivo del primo, datato 1 gennaio 2009). Al netto delle osservazioni della convenuta, tutti e tre i contratti di cui sopra sono stati stipulati per iscritto e recano la sottoscrizione (non disconosciuta) da parte del rappresentante di ██████████ SAS.

Il contratto preliminare, a pagina 2, specifica come *“è confermato l'impegno da parte della nuova gestione al pagamento delle rivalse afferenti l'agenzia di Arezzo (compresi eventuali ratei di rivalsa residui) in 12 anni (...) resta convenuto che in caso di risoluzione del contratto di agenzia in corso, da qualsiasi causa o ragione motivata, la rivalsa dovrà essere da voi corrisposta come da art. 37 II comma ANA 1994”*.

Dunque la circostanza della rateizzazione non può essere disconosciuta dalla convenuta, nonostante la stessa disconosca il ricevimento della raccomandata con cui l'attrice aveva accordato la dilazione del pagamento in 144 rate specificandone il riepilogo.

Pertanto, l'unico tema che resta da affrontare è se la pattuizione intercorsa fra parte attrice e parte convenuta fosse valida.





A tale domanda deve darsi risposta affermativa.

In primo luogo, anche a ritenere tale fonte come normativa, è noto che esistono norme dispositive e norme imperative. Le prime ben possono essere derogate dalle parti.

Ora, a tutto concedere, la natura giuridica degli accordi ANA poi recepiti dal legislatore è quella di strumento minimo di tutela per gli agenti; pertanto, se norme imperative si individuano (e così si ritiene), esse operano solo in via monodirezionale: nel senso che, a ben vedere, essi sono inderogabili solo *in peius*. Il *favor* riconosciuto agli agenti assicurativi, similmente a ciò che accade in altri rami dell'ordinamento (intermediazione finanziaria, contratti col consumatore e cd. "terzo contratto" o subfornitura) pone infatti un trattamento normativo che certamente è derogabile in senso migliorativo.

Ebbene, la pattuizione per cui è causa, nella misura in cui ha accordato un maggior termine di ammortamento per il costo di rivalsa, si poneva inequivocabilmente quale deroga favorevole rispetto all'agente, giacché normalmente la dilazione del debito, essendo il denaro un bene naturalmente fruttifero per chi ne conserva la disponibilità per maggior tempo, *giova a chi ne beneficia*.

Dunque la pattuizione, nella misura in cui deroga *in meius* agli accordi ANA è valida ed efficace fra le parti.

Quanto al tenore letterale della clausola (la quale menziona la "risoluzione"), essa va interpretata come se si riferisse, in generale, a ogni cessazione del rapporto contrattuale compreso il recesso. Del resto, in materia di interpretazione della clausola, non sono stati mossi rilievi critici nemmeno da parte convenuta. Ne discende che la clausola, valida ed efficace, avrebbe permesso alla convenuta di godere della miglior rateizzazione solo quando il contratto non si fosse interrotto, per qualsivoglia motivo, prima dell'estinzione del debito. In tal caso, per espressa pattuizione, tornano operanti le clausole di cui





all'ANA 1994, cui il contratto espressamente rimanda. Tale assetto contrattuale è peraltro del tutto logico: infatti, fino a che il rapporto dura, la casa-madre preponente/mandante vede la rivalsa rateizzata, contando sulla permanenza del rapporto; venendo meno il rapporto (che ha un contenuto fiduciario), la clausola ragionevolmente assicura il pronto incasso della intera somma.

Tanto posto, il diritto di rivalsa, in caso di anticipata interruzione del contratto, può essere esercitato da [REDACTED] nella stessa misura in cui sarebbe stato esercitabile secondo gli ordinari accordi ANA, non trovando in tal caso applicazione la disciplina migliorativa del contratto individuale.

#### L'eccezione di prescrizione

Ai fini di accertare l'intervenuta prescrizione, è opportuno ricostruire la natura del credito vantato da [REDACTED]

Nelle prospettazioni della convenuta, tale credito sarebbe soggetto al termine di prescrizione quinquennale, essendo soggetto ad adempimento periodico e rateale.

L'eccezione di prescrizione, tuttavia, non coglie nel segno.

Ed infatti a ben vedere il credito per cui è causa non è sorto "mensilmente", in quanto l'obbligazione di corrispondere la rivalsa in misura piena era subordinata alla condizione dell'anticipata interruzione del rapporto contrattuale.

Il credito, dunque, è sorto *al momento del recesso, non di mese in mese*.

L'intero credito vantato da [REDACTED] deve essere inteso quale differenza fra la rivalsa spettante secondo gli accordi ANA e la minor rivalsa mensile che era stata pattuita fra le parti, col risultato che il diritto a tale prestazione è sorto solo al momento del recesso da parte di [REDACTED] SAS. Il credito per cui è causa, quindi, soggiace all'ordinario termine di prescrizione decennale, non scaduto al tempo della domanda.



Non solo: agli atti vi è prova di atti interruttivi che comunque avrebbero comunque escluso la tesi della prescrizione pur quinquennale, e segnatamente i docc. 13 e 14 allegati alla citazione.

L'eccezione deve quindi essere respinta.

*I rapporti dare/avere e la domanda riconvenzionale*

Traducendo in termini contabili i principi giuridici sopra affermati, è corretto affermare quanto segue: ██████████ ha diritto a trattenere, a titolo di rivalsa, gli importi che ██████████ SAS avrebbe dovuto corrisponderle se fin dal principio avesse operato solo l'art. 37 ANA, giacché le diverse norme pattizie non trovano applicazione in caso di recesso anticipato dell'agente.

Vista la complessità dei conteggi, nell'odierna causa è stata disposta CTU contabile, alla quale si rimanda per i dettagli sulle modalità di computo delle varie voci.

Il consulente ha prospettato al giudice due soluzioni: una con prescrizione ed una senza prescrizione. Per le ragioni di cui alla precedente sezione di motivazione, si adotta l'esito contabile senza prescrizione.

*Di fatto, risolto il tema della prescrizione, la intera vicenda contabile è questione, appunto, puramente contabile, ricostruita dal signor consulente di ufficio.*

Il totale a favore dell'attrice è dunque, in valori assoluti, pari alla differenza fra euro 60.642,06 ed euro 31.971,83; dunque, euro 28.670,23. Tale il risultato *finanziario* in favore di parte attrice, appunto pari alla differenza fra le due voci.

Tuttavia, la somma dovuta alla convenuta è soggetta alla ritenuta di acconto; dunque, in termini di stretta compensazione, tale somma non può essere tenuta in considerazione da parte del giudice, ai fini della condanna e del titolo esecutivo. Infatti, la compensazione è fra le somme che sono effettivamente dovute reciprocamente. Mentre, dunque, *dal lato*





*finanziario la parte attrice riceve da questa sentenza la somma di euro 28.670,23; dal punto di vista civilistico, occorre compensare le somme, senza tenere conto della ritenuta di acconto.*

*Il risultato civilistico è pari a 35.064,59 euro (pag. 48 CTU) quale differenza fra il credito da rivalsa pari a 60.642,06 euro e il debito da indennità di risoluzione (30% residuo) pari a 31.971,83 euro per capitale con applicazione della ritenuta fiscale d'acconto pari a 6.394,37 euro (ritenuta del 20%). Dunque: + 60.642,06 – (31.971,83 – 6.394,37) = + 35.064,59 euro.*

*Tale somma, calcolata alla data di deposito della CTU (20.12.2021) andrà poi aumentata in ragione degli interessi di cui all'art. 1284, penultimo comma, c.c., correnti dalla data di deposito della CTU fino al saldo. Va infatti ipotizzato che la consulenza abbia calcolato gli interessi fino a tale data. Naturalmente, il vantaggio per la parte attrice è minore, poiché rimane comunque tenuta al versamento della ritenuta di acconto.*

*La domanda riconvenzionale, per contro, va rigettata, in quanto il relativo credito, già considerato dal CTU nel proprio calcolo (importi fra parentesi sopra), è oggetto di compensazione parziale.*

*L'importo di + 35.064,59 euro, quindi, tiene già conto della compensazione ed è il valore netto delle poste dare/avere a favore dell'attrice.*

*La domanda di rivalutazione, espressa dalla parte attrice, è manifestamente infondata ed incomprensibile, trattandosi di debito di valuta.*

#### Spese di lite

*Le spese della CTU (7.000,00 euro) seguono la soccombenza della convenuta, come pure le spese di lite, calcolate nel valore dei medi.*

**P.Q.M.**

*Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 16093/2019;*





ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. CONDANNA [REDACTED] [REDACTED] all'esito delle compensazioni di cui in motivazione, al pagamento della somma di euro 35.064,59 a favore dell'attrice, con interessi ex art. 1284, penultimo comma, c.c., correnti dal 20 dicembre 2021 fino al saldo.
2. DICHIARA che, in ogni caso, la parte attrice deve, in alternativa: versare la ritenuta di acconto sulla somma di euro 31.971,83, ovvero corrispondere alla convenuta il venti per cento di tale somma.
3. PONE le spese di CTU in capo a [REDACTED] [REDACTED] salvo il vincolo di solidarietà con [REDACTED] rispetto alla consulente creditrice.
4. CONDANNA la parte [REDACTED] a corrispondere alla attrice quanto questa ha pagato o pagherà al CTU in via provvisoria.
5. CONDANNA altresì la parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 7.250,00 per compensi; spese generali pari al quindici per cento della somma che precede; anticipazioni per euro 545,00. Infine, IVA e Cassa professionale sulle prime due voci.
6. SI PUBBLICHI.



Si deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via Farini numero 1, il giorno 31  
maggio 2022

Il giudice

dott. Marco D'Orazi

**N. R.G. 16093/2019**

